



Comune di CISTERNINO



Comune di FASANO



Comune di OSTUNI

CONVENZIONE MODIFICATA
(In corsivo le modifiche)

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 2 BR
Cisternino – Fasano – Ostuni

PIANO SOCIALE DI ZONA 2005-2007

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI
(ex art. 30 D. Lgs. n.267/2000)

L'anno **2008** (duemilaotto) addì 03 del mese di ottobre alle ore 12,00, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala del Comune di Ostuni ove si riunisce il Coordinamento Istituzionale sono presenti:

- **il Comune di Cisternino**, rappresentato dal Sindaco, Mario Luigi Convertini
- **il Comune di Fasano**, rappresentato dal Sindaco, Pasquale Di Bari
- **il Comune di Ostuni**, rappresentato dal Sindaco, Domenico Tanzarella

PREMESSO

- che con delibera del Coordinamento Istituzionale n° 10 del 8 agosto 2008 si deliberava la modifica della convenzione dell'associazione intercomunale costituente l'Ambito Territoriale Sociale sottoscritta in data 8 giugno 2005;
- che le modifiche approvate erano rappresentate dalle seguenti:
 - Art. 1-2-3-4-5: *restano invariati*;
 - Art. 6 – *Comune capofila*: è aggiunto al titolo “*e comune delegato*”, nonché al primo comma il seguente comma 1-bis:
“A decorrere dal mese di agosto 2008 la responsabilità della gestione amministrativa e della gestione contabile delle risorse economiche sono delegate al Comune di Ostuni.”
 - Art. 7 – *Funzioni del Comune capofila*: è aggiunto al titolo “*e del comune delegato*”, nonché sono aggiunti i seguenti commi:
Comma 3: Tutte le funzioni attribuite dai commi precedenti al comune capofila, a decorrere da agosto 2008, sono delegate al comune di Ostuni, che le esercita in nome e per conto della Associazione, eventualmente, ove lo ritenga, in forma congiunta.”
Comma 4: “A decorrere dalla stessa data tutte le risorse economiche attribuite all'Ambito Territoriale, a prescindere dalla loro provenienza, sono trasferite al Comune di Ostuni, delegato per la gestione, entro 5 giorni dall'incasso da parte della Tesoreria comunale del comune capofila.”
 - Art. 8: *invariato*;

- Art. 9 – *Ufficio di Piano*: è aggiunto il seguente comma:
Comma 5: “A decorrere dal mese di agosto 2008, fino all’esaurimento dell’attuazione della programmazione contenuta nel 1° Piano Sociale di Zona, gli enti aderenti delegano al Comune di Ostuni l’esercizio delle funzioni attribuite all’Ufficio di Piano, il quale dalla suddetta data è costituito con personale dipendente di quel comune, integrato ogni qual volta sia necessario da personale designato dagli altri comuni della Associazione per lo svolgimento dei compiti connessi alla programmazione di Ambito, nonché alla organizzazione, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi e dei servizi.”
- Art. 10 – *Coordinatore dell’Ufficio di Piano*: è aggiunto il seguente comma:
Comma 2: “A decorrere dal mese di agosto 2008, fino all’esaurimento dell’attuazione della programmazione contenuta nel 1° Piano Sociale di Zona, la funzione di Coordinatore dell’Ufficio di Piano è svolta dal dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Ostuni.”
- Art. 11 – *Competenze del Coordinatore*: è aggiunto il seguente comma:
Comma 4: “Per l’attuazione di specifici progetti previsti nel Piano di Zona il Coordinatore dell’Ufficio di Piano può ricorrere all’ausilio di collaborazioni esterne, utilizzando risorse finanziarie assegnate al Piano di Zona, nei limiti della normativa vigente in materia di reclutamento del personale”.
- Artt. 12-13-14-15-16-17-18-19: *restano invariati*.
- E’ aggiunto alla Convenzione l’art. 20: *Norme transitorie*
“Entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte dei Sindaci delle modifiche alla presente convenzione il Comune di Fasano effettua il trasferimento delle risorse disponibili in favore del Comune di Ostuni, subentrato nel ruolo di Ente delegato alla gestione amministrativa, adottando apposito atto amministrativo di rendicontazione, contenente il riepilogo dettagliato delle singole voci di entrata e delle singole voci di uscita del Piano Sociale di Zona. Il trasferimento delle singole risorse finanziarie al Comune delegato è accompagnato da copia dei mandati di pagamento. La responsabilità dell’obbligo di rendicontazione in capo al Comune capofila permane al Comune di Fasano per le risorse attribuite e spese fino al momento del trasferimento al Comune di Ostuni, il quale subentra nella medesima responsabilità per la parte di risorse trasferite. I procedimenti che risultassero non definiti alla data della sottoscrizione delle modifiche alla presente convenzione sono conclusi dal comune delegato.”

- Che la citata delibera del Coordinamento Istituzionale n° 10 del 8 agosto 2008 è stata recepita con delibera del consiglio comunale di Fasano n° 58 del 16 settembre 2008, con delibera del consiglio comunale di Cisternino n° 43 del 30 settembre 2008 nonché con delibera del consiglio comunale di Ostuni n° 30 del 16 settembre 2008;
- Che occorre procedere alla sottoscrizione della convenzione così come risulta modificata con gli atti citati, la quale è integralmente di seguito riportata nella formulazione coordinata.

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 2 BR
Cisternino – Fasano – Ostuni

PIANO SOCIALE DI ZONA 2005-2007

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI
(ex art. 30 D. Lgs. n.267/2000)

L'anno **2005** (duemilacinque) addì 08 del mese di giugno alle ore 9,30, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del Comune di Fasano sono presenti:

- **il Comune di Cisternino**, rappresentato dal Sindaco, sig. Luigi Convertini
- **il Comune di Fasano**, rappresentato dal Sindaco, ing. Vito Ammirabile
- **il Comune di Ostuni**, rappresentato dal Sindaco, avv. Domenico Tanzarella

PREMESSO

- che la Regione Puglia ha approvato la **Legge Regionale 25.08.2003, n.17** (pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 del 29.08.2003) "**Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia**", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n.328 dell'08.11.2000;

- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "**Piano di Zona**" strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un **sistema a rete** dei servizi sul territorio di riferimento, definito **ambito sociale territoriale**;

- che con la Deliberazione n.1104 del 04.08.2004 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n.17/2003, ha approvato il **Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS)**;

- che in data **24 febbraio 2005**, presso la sede del Comune di Fasano, ai sensi dell'art. 9 - comma 2 - della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17, è stato sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per l'adozione del Piano Sociale di Zona per le Politiche Sociali, il quale è allegato al presente atto sotto la lettera "**A**" per costituirne parte integrante e sostanziale;

- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;

- che i Comuni, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 17/2003, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;

- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;

- che, ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma dell'Associazione tra Comuni da formalizzare mediante Convenzione, entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per l'approvazione del Piano Sociale di Zona;

- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante:

a) la costituzione di un organismo politico-istituzionale, denominato **Coordinamento Istituzionale**;

b) la costituzione di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano**;

- che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:

- **il Comune di Cisternino**, con delibera C.C. n. 16 del 18 maggio 2005;

- **il Comune di Fasano**, con delibera C.C. n. 23 del 30 aprile 2005;

- **il Comune di Ostuni**, con delibera C.C. n. 17 del 18 maggio 2005

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Sociale di Zona, attraverso lo strumento della gestione associata.

L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

In particolare con la presente Convenzione sono determinati:

- la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art. 3;

- la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;

- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi di seguito elencati e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali, approvato con il citato Accordo di Programma da parte degli enti convenzionati:

INTERVENTO/SERVIZIO (a valenza di ambito)
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per anziani e disabili
Assistenza Domiciliare Territoriale per anziani, minori, disabili
Segretariato sociale e Porta Unica di Accesso
Servizio sociale professionale
Pronto intervento sociale per casi di abuso e maltrattamento per donne e minori
Affido familiare (minori e adulti)
Attività ricreative e di socializzazione per minori, anziani, disabili
Attività di centri diurni per minori, anziani, disabili
Integrazione scolastica disabili
Trasporto sociale anziani, disabili, minori
Asili nido
Interventi per la valorizzazione sociale degli anziani
Interventi nel campo delle dipendenze e della salute mentale
Azioni di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale
Pronto intervento sociale e Centri di pronta accoglienza
Centro di accoglienza per richiedenti asilo
Servizio civile volontario
Banca del tempo del volontariato
ATTIVITÀ PRIORITARIE (famiglie)
Supporto alle famiglie mediante consulenza, formazione su temi specifici, nonché mediazione familiare e sostegno alla genitorialità
Supporto alla domiciliarità mediante l'adozione di progetti individualizzati mirati all'inclusione sociale
Campagne di sensibilizzazione, informazione e promozione dei diritti
Campagne di informazione sui diritti, le prestazioni, le risorse e i servizi messi a disposizione dalla rete, le modalità di accesso, le loro caratteristiche.
Sperimentazione dell'avvio del Reddito Minimo Vitale
ATTIVITÀ PRIORITARIE (minori)
Azioni di sensibilizzazione e di promozione dell'affido familiare e dell'adozione. Sostegno alle famiglie affidatarie ed adottive.
Progetti di educativa domiciliare, a sostegno di nuclei familiari con minori che presentano difficoltà di tipo relazionale e culturale. Corsi di formazione specifici per operatori sociali
Attivazione di servizi di informazione ed orientamento al lavoro
Attività ricreative differenziate per le varie fasce d'età
Strutture predisposte ad accogliere anche minori con provvedimento del tribunale dei minorenni che vivono situazioni di disagio socio-familiare
Attività di sostegno per la frequenza scolastica e di contrasto alla dispersione scolastica, compreso gli immigrati
Potenziamento del servizio di trasporto sociale

Implementazione di strutture per minori da zero a tre anni
Servizi predisposti per minori a rischio o che vivono situazioni di disagio psico-sociali
ATTIVITÀ PRIORITARIE (anziani)
Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare sociale ed integrazione socio-sanitaria per le prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative.
Creazione di spazi per la socializzazione e l'aggregazione dell'anziano: attività ricreative, culturali e turistiche
Istituzione e/o potenziamento del servizio di trasporto sociale
Istituzione e potenziamento del Servizio di Telesoccorso per anziani soli o non autosufficienti
Assistenza economica per favorire la permanenza dell'anziano parzialmente e non autosufficiente nel proprio ambiente di vita familiare
Servizio di affidamento dell'anziano (a tempo parziale o a tempo pieno)
Servizio sociale volontario dell'anziano
Contributi per l'acquisto di climatizzatori
ATTIVITÀ PRIORITARIE (disabili)
Servizi di aiuto alla persona, con progetti individualizzati.
Assistenza domiciliare e di supporto alla domiciliarità, progetti personalizzati di riabilitazione e di re/inserimento sociale, nonché per il tempo libero
Attività socio-culturali e di socializzazione; soggiorni estivi
Realizzazione di centri diurni socio-educativo-riabilitativo,
Realizzazione di strutture residenziali per disabili gravi che non possono contare sul necessario supporto familiare ("Dopo di noi")
Creazione di una banca dati che abbia una maggiore contezza della dimensione territoriale quantitativa e qualitativa dei disabili e per un monitoraggio delle esigenze e degli interventi.
ATTIVITÀ PRIORITARIE (dipendenze)
Progetti di formazione, di prevenzione e di promozione della salute
Creazione di spazi per l'informazione
Attivazione di un servizio di base per il continuo monitoraggio dei cambiamenti del fenomeno e sull'uso di sostanze
Iniziative di reinserimento lavorativo anche attraverso l'istituzione di borse lavoro
ATTIVITÀ PRIORITARIE (salute mentale)
Progetti integrati con i servizi sanitari per consolidare iniziative di recupero mediante l'inserimento lavorativo dopo la degenza o la malattia
Creazione di spazi che offrano un servizio socio-educativo-riabilitativo e di sollievo alla famiglia, soprattutto nelle situazioni associate a disabilità
ATTIVITÀ PRIORITARIE (povertà)
Sperimentazione dell'avvio del Reddito Minimo Vitale, con progetti individualizzati di contrasto all'esclusione sociale, tramite contributi monetari integrativi e programmi di reinserimento personalizzati.
Realizzazione di una rete sinergica, con un'apposita struttura centralizzata, per il coordinamento e l'integrazione degli interventi di contrasto alle povertà promossi da parte dei servizi pubblici e del Terzo settore.
Realizzazione di centri di pronta accoglienza, con il coinvolgimento del terzo settore
ATTIVITÀ PRIORITARIE (immigrati)
Servizi di prima accoglienza e di sostegno per i bisogni primari, anche con il coinvolgimento del terzo settore
Sportello immigrati, corsi di alfabetizzazione per favorire l'inserimento e l'integrazione sociale, lavorativa e scolastica; progetti di mediazione interculturale ed iniziative in ambito

Gli impegni finanziari per la realizzazione dei servizi e delle attività indicati nel prospetto su riportato sono analiticamente riportati ed individuati nel Piano Sociale di Zona (2005-2007) e, più dettagliatamente, nelle schede di progetto costituenti la seconda parte del medesimo.

Gli impegni finanziari, nonché le priorità degli interventi ed i servizi possono subire variazioni, nel periodo di validità del Piano, in seguito agli adeguamenti deliberati dal Coordinamento Istituzionale per aderire a nuovi indirizzi di politica sociale eventualmente proposti dalla Regione Puglia ovvero per adeguarli a nuove esigenze e ai bisogni emersi nel proprio territorio.

Soggetto titolare del Fondo comune di Ambito finalizzato al finanziamento del Piano Sociale di Zona è il comune capofila.

Soggetto responsabile per la gestione dei servizi e delle attività indicate nel prospetto su riportato e, comunque, contenuti nella progettualità del Piano Sociale di Zona, è il Coordinamento Istituzionale.

Alle modalità di gestione per ciascuno degli interventi, dei servizi e delle attività, analiticamente riportati al primo comma, si provvede a mezzo di affidamento a terzi o con la collaborazione del volontariato, ovvero in economia o con l'acquisto di servizi o il pagamento delle rette, sulla base di quanto sarà più dettagliatamente disciplinato nel regolamento per l'affidamento dei servizi.

Art. 4 - Obiettivi

L'associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- d. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- e. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 5 - Durata

La durata della Convenzione è stabilita in un anno, decorrente dalla data della stipula della stessa, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo di Programma, nelle more di una più approfondita valutazione delle forme di gestione associata dei servizi all'interno dell'Ambito territoriale.

In assenza di proposte alternative formulate dal Coordinamento Istituzionale, la Convenzione è rinnovata tacitamente, salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento anticipato, previste dall'art. 16 del presente atto.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art. 15 della Convenzione.

Art. 6 - Comune capofila e comune delegato

1 - Gli enti convenzionati individuano il Comune di **Fasano** quale Comune capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto.

1 bis - A decorrere dal mese di agosto 2008 la responsabilità della gestione amministrativa e della gestione contabile delle risorse economiche sono delegate al Comune di Ostuni.

2 - Il Comune capofila ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 7 - Funzioni del Comune capofila e del comune delegato

1 - Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- ricevere da parte delle amministrazioni competenti (Regione, comuni, Provincia, Ausl, altri enti) le risorse previste per l'attuazione delle misure contenute nel Piano di Zona e trasferirle ai soggetti individuati per la gestione, secondo gli indirizzi definiti e le deliberazioni approvate dal Coordinamento Istituzionale;
- provvedere all'emissione dei pagamenti derivanti dagli atti finanziari emessi dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano;
- curare la pubblicazione all'Albo pretorio delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni pubbliche i soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma;
- esercitare gli adempimenti amministrativi, non attribuiti alla competenza del Coordinamento Istituzionale, connessi all'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit.

2 - Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

3 - Tutte le funzioni attribuite dai commi precedenti al comune capofila, a decorrere da agosto 2008, sono delegate al comune di Ostuni, che le esercita in nome e per conto della Associazione, eventualmente, ove lo ritenga, in forma congiunta.

4 - A decorrere dalla stessa data tutte le risorse economiche attribuite all'Ambito Territoriale, a prescindere dalla loro provenienza, sono trasferite al Comune di Ostuni, delegato per la gestione, entro 5 giorni dall'incasso da parte della Tesoreria comunale del comune capofila.

Art. 8 - Coordinamento Istituzionale

La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona è riservata al Coordinamento Istituzionale.

Il Coordinamento Istituzionale è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l'Accordo di Programma, ovvero da loro delegati.

Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipano, ciascuno per le proprie competenze, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, il Direttore dell'Unità operativa aziendale Servizi Socio-sanitari della Ausl o suo delegato distrettuale.

Il Coordinamento Istituzionale è presieduto e convocato dal Sindaco del Comune capofila.

Le competenze del Coordinamento Istituzionale sono le seguenti, così come individuate all'art. 12 dell'Accordo di Programma:

- individua le strategie di politica sociale;
- definisce compiti, funzione e composizione dell'Ufficio di Piano e ne nomina il responsabile;
- coordina l'attività di programmazione;
- promuove i processi di integrazione e di partecipazione;
- verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità individuate nel Piano di Zona;
- definisce le procedure che devono essere applicate uniformemente dai Comuni, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati per l'attuazione del Piano;
- rilascia pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto dell'Accordo di Programma;
- adotta i regolamenti ed approva tutti i provvedimenti ed atti relativi alla gestione in forma associata dei servizi.

Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è regolamentato da un disciplinare di funzionamento adottato dallo stesso Coordinamento.

Art. 9 - Ufficio di Piano

1 - Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa, nonché strumento della forma associativa prescelta dai comuni per l'attuazione del Piano di Zona.

2 - L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.

3 - L'Ufficio di Piano ha le seguenti competenze:

- a) predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai sensi della Legge n. 17/2003;
- b) provvedere alle attività di gestione per l'attuazione del Piano di Zona;
- c) predisporre i Protocolli d'Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- d) organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- e) predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila (gestore del fondo complessivo dell'Ambito), dell'obbligo di rendicontazione;
- f) formulare proposte, indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- g) relazionare annualmente al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- h) esercitare le attività gestionali di controllo amministrativo sui servizi.

4 - Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da un regolamento di funzionamento adottato dal Coordinamento Istituzionale e recepito con delibera di Giunta Comunale da parte di ciascun ente aderente.

5 - *A decorrere dal mese di agosto 2008, fino all'esaurimento dell'attuazione della programmazione contenuta nel 1° Piano Sociale di Zona, gli enti aderenti delegano al Comune di Ostuni l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, il quale dalla suddetta data è costituito con personale dipendente di quel comune, integrato ogni qual volta sia necessario da personale designato dagli altri comuni della Associazione per lo svolgimento dei compiti connessi alla programmazione di Ambito, nonché alla organizzazione, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi e dei servizi.*

Art. 10 - Coordinatore dell'Ufficio di Piano

1 - Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano è nominato dal Coordinamento Istituzionale ed assume la responsabilità del funzionamento dell'ufficio stesso, assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento dell'ufficio.

2 - *A decorrere dal mese di agosto 2008, fino all'esaurimento dell'attuazione della programmazione contenuta nel 1° Piano Sociale di Zona, la funzione di Coordinatore dell'Ufficio di Piano è svolta dal dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Ostuni.*

Art. 11 - Competenze del Coordinatore

1 - Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Ed in particolare:

- a. garantisce, su tutto il territorio dell'ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;

- b. segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
- d. promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- e. sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- f. indice le Conferenze di servizi;
- g. coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative affidate al Piano di Zona.

2 - Il Coordinatore, inoltre, pone particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 4 della presente Convenzione.

3 - Al Coordinatore compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.

4 - *Per l'attuazione di specifici progetti previsti nel Piano di Zona il Coordinatore dell'Ufficio di Piano può ricorrere all'ausilio di collaborazioni esterne, utilizzando risorse finanziarie assegnate al Piano di Zona, nei limiti della normativa vigente in materia di reclutamento del personale.*

Art. 12 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno dei singoli Uffici è comunicata all'Ufficio di Piano e agli Uffici degli altri Enti.

Art. 13 - Impegno degli enti associati

Gli enti si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, ad assegnare le risorse umane e strumentali necessarie per la esecuzione del Piano di Zona, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi.

Gli enti si impegnano, altresì, a recepire e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale.

Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni da parte del singolo ufficio di collegamento con l'Ufficio di Piano.

Art. 14 - Controversie

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente, sono demandate al giudice competente.

Art.15 - Recesso

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila, ovvero agli altri comuni, a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 16 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte dei due terzi degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 17 - Spese contrattuali

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n.131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

Art. 18 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità della sua approvazione.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Art. 20 – Norme transitorie

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte dei Sindaci delle modifiche alla presente convenzione il Comune di Fasano effettua il trasferimento delle risorse disponibili in favore del Comune di Ostuni, subentrato nel ruolo di Ente delegato alla gestione amministrativa, adottando apposito atto amministrativo di rendicontazione, contenente il riepilogo dettagliato delle singole voci di entrata e delle singole voci di uscita del Piano Sociale di Zona. Il trasferimento delle singole risorse finanziarie al Comune delegato è accompagnato da copia dei mandati di pagamento. La responsabilità dell'obbligo di rendicontazione in capo al Comune capofila permane al Comune di Fasano per le risorse attribuite e spese fino al momento del trasferimento al Comune di Ostuni, il quale subentra nella medesima responsabilità per la parte di risorse trasferite.

I procedimenti che risultassero non definiti alla data della sottoscrizione delle modifiche alla presente convenzione sono conclusi dal comune delegato.”

Letto, confermato e sottoscritto.

p. il Comune di Fasano: il Sindaco Pasquale Di Bari _____

p. il Comune di Cisternino: il Sindaco Mario Luigi Convertini _____

p. il Comune di Ostuni: il Sindaco Domenico Tanzarella _____